

**COMUNE DI AIELLO CALABRO**  
**Provincia di Cosenza**

**ORDINANZA N. 05 DEL 04.03.2021**

**OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATIA INFETTIVA COVID-19.  
REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 06.02.2021 RECANTE “PRESCRIZIONE QUARANTENA”**

**IL SINDACO**

**VISTA** la propria precedente ordinanza n. 03 del 06.02.2021 con la quale a seguito di prescrizione dell’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza (CS), del 05.02.2021, il destinatario veniva sottoposto alla misura cautelare dell’isolamento obbligatorio da giorno 05.02.2021 e fino a nuova comunicazione del Dipartimento, con sorveglianza attiva svolta da personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di Cosenza;

**TENUTO CONTO** della comunicazione n. 30759 del 04.03.21 dell’ASP di Cosenza Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza (CS), assunta al prot. n.983 del 04.03.2021, con la quale si attesta che il destinatario del provvedimento ha effettuato la quarantena come previsto dal Ministero della Salute e che si dispone il termine dell’isolamento e alla revoca dell’ordinanza disposta nei confronti del Sig. **OMISSIS**;

**RITENUTO**, alla luce della predetta comunicazione, di poter procedere alla revoca dell’Ordinanza n. 03/21, essendo venute meno le condizioni che hanno imposto l’isolamento obbligatorio;

**DATO ATTO** che in caso di emergenze sanitarie e di Igiene Pubblica, ai sensi dell’art.32, della legge 833/78 e dello’art.117 del D.Lgs. 112/1998, nonché dell’art.50 del TUEL, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale ambito del territorio comunale;

**TENUTO CONTO** delle prescrizioni dell’ASP di Cosenza- Igiene e Sanità Pubblica e per l’effetto,

**REVOCA**

Con effetto immediato, l’ordinanza n. 03 del 06.02.2021, con cessazione delle misure in essa adottate e relativi obblighi di quarantena a carico del Sig. **OMISSIS**.

**DISPONE**

L’immediata notifica della presente Ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento.

- pubblicazione all’Albo pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

- Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art.9, comma 2, lett.i) del GDPR 2016/679;
- La trasmissione della Presente Ordinanza a:
  - Prefettura UTG Cosenza
  - ASP Calabria- Provincia di Cosenza
  - Al Presidente della Regione Calabria
  - Alla Polizia Municipale.
  - Alla Stazione dei Carabinieri di Aiello Calabro
  - Alla Stazione Carabinieri Forestali di Aiello Calabro
  - Alla Guardia di Finanza di Amantea.

### **DISPONE**

La presente ordinanza ha decorrenza immediata fatte salve eventuali e successive disposizioni.

**Salvo** che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4, del D.Lgs. 23.02.2020 n.6 sopra citato.

**Avverso** la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Aiello Calabro, 04.03.2021

IL SINDACO  
F.to Francesco Iacucci